

REGOLAMENTO (CEE) N. 3934/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1759/88 recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3910/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1759/88 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3667/90 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di gestione del contingente di patate dolci che la Repubblica Popolare Cinese può esportare nella Comunità a dazio nullo; che il suddetto regolamento non prevede le misure da adottare qualora i quantitativi effettivamente scaricati siano inferiori ai quantitativi indicati nei titoli di importazione attinenti alla fornitura; che, per tener fede al risultato delle consultazioni svolte dai servizi della Commissione con le autorità cinesi, è opportuno disporre che i quantitativi mancanti siano oggetto di un rapporto a favore della Repubblica Popolare Cinese, come già avviene per altri paesi terzi esportatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1759/88 è inserito il seguente articolo:

« Articolo 8 bis

1. Qualora nel corso delle operazioni di immissione in libera pratica si constati che i quantitativi realmente importati originari della Repubblica Popolare Cinese sono inferiori a quelli indicati nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione, gli uffici doganali registrano i quantitativi mancanti riportati a tergo dei titoli di importazione.

2. Al più tardi, allo scadere del primo semestre dell'anno successivo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco completo dei quantitativi non importati, indicando i numeri dei titoli di importazione relativi alle suddette operazioni e il nome della nave.

3. La Commissione fissa il volume globale dei quantitativi mancanti all'atto delle importazioni realizzate sulla scorta dei titoli di importazione validi e, se del caso, procede al riporto di tali quantitativi al contingente autorizzato per l'anno successivo a quello in cui le importazioni hanno avuto luogo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 394 del 31. 12. 1992.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 17.